

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

65° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI VENERDÌ 6 AGOSTO 1982

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente CIOCE

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro - Misure alternative alla carcerazione preventiva » (1703-B), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Rizzo e Napolitano, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* Pag. 802

I lavori hanno inizio alle ore 16,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei

provvedimenti di sequestro - Misure alternative alla carcerazione preventiva » (1703-B), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Rizzo e Napolitano, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro — Misure alternative alla carcerazione preventiva », risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Rizzo e Napolitano, già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, sul quale riferirò io stesso.

Invito la Commissione ad approvare le modifiche che sono state apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge già approvato dal Senato.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

CAPO I

DEI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA LIBERTA' PERSONALE E DELLE MISURE DISPOSTE IN LUOGO DELLA CARCERAZIONE PREVENTIVA

Art. 1.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 198 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« L'imputato che si trovi in stato di arresto presso la propria abitazione o in altro luogo designato dal giudice può proporre la richiesta di riesame prevista dall'articolo 263-bis ed ogni impugnazione anche in tali luoghi con dichiarazione ricevuta da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ne cura l'immediata trasmissione al cancelliere del giudice che emise il provvedimento impugnato o quello del quale si chiede il riesame ».

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 2.

Il terzo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Se non deve ordinare la liberazione il procuratore della Repubblica o il pretore,

con decreto motivato, copia del quale è immediatamente consegnata all'imputato, convalida l'arresto e dispone il mantenimento della custodia in carcere. Quando il mandato di cattura non è obbligatorio, il procuratore della Repubblica o il pretore, valutati gli elementi previsti nel secondo comma dell'articolo 254, può disporre che l'imputato sia posto in libertà o applicare una delle misure previste nel terzo comma dello stesso articolo.

Qualora sia incompetente, il procuratore della Repubblica o il pretore dispone con il decreto di convalida che l'imputato rimanga in stato di arresto e ne dà immediata notizia all'autorità competente per il procedimento, la quale, entro tre giorni dal ricevimento della notizia stessa, con decreto motivato adotta le disposizioni previste nel comma precedente. Se il decreto non è pronunciato nel termine stabilito la convalida cessa di avere efficacia ».

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Contro il decreto di convalida dell'arresto e contro quello previsto dal quarto comma l'imputato può proporre richiesta di riesame ai sensi degli articoli 263-bis, 263-ter e 263-quater ».

È approvato.

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

L'articolo 247 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 247. - (Casi nei quali può ordinarsi la custodia nell'abitazione o in altro luogo designato dal giudice). — Se è arrestata una donna incinta o che allatta la propria prole o persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi o che ha oltrepassato l'età di 65 anni, il procuratore della Repubblica o il pretore può disporre con decreto motivato che, in luogo di es-

2^a COMMISSIONE

65° RESOCONTO STEN. (6 agosto 1982)

sere custodita in carcere, la persona arrestata rimanga provvisoriamente in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza, salvo che vi ostino gli elementi previsti nel secondo comma dell'articolo 254.

L'autorità giudiziaria competente per il procedimento può in ogni momento disporre con decreto motivato che la persona arrestata sia custodita in carcere.

Contro il provvedimento previsto dal comma precedente può essere proposta richiesta di riesame e si applicano le disposizioni contenute negli articoli 263-*bis*, 263-*ter* e 263-*quater* ».

La Camera dei deputati ha modificato soltanto il primo comma del nuovo testo dell'articolo 247 del codice di procedura penale. Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 con la modificazione accolta.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

« Il giudice, nel decidere se debba valersi della facoltà di emettere il mandato di cattura, deve tener conto del pericolo di fuga dell'imputato o del pericolo per l'acquisizione delle prove, desunti da elementi specifici, nonché della pericolosità dell'imputato, desunta dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto, in rapporto alle esigenze di tutela della collettività.

Valutati gli elementi di cui al comma precedente il giudice, nell'emettere mandato di cattura, può disporre che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella propria abi-

tazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza; ovvero può imporgli le prescrizioni previste nel secondo comma dell'articolo 282 e nel secondo comma dell'articolo 284.

Le misure previste nel comma precedente possono essere revocate con decreto motivato, quando sopravvengono modificazioni degli elementi indicati nel secondo comma; devono essere revocate quando l'imputato viola taluno degli obblighi impostigli.

Metto ai voti il periodo introduttivo nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il primo e il terzo dei commi sostitutivi del secondo comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale approvati dal Senato non sono stati modificati.

Metto ai voti il secondo dei commi sostitutivi del secondo comma dell'articolo 254 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il quarto dei commi sostitutivi del secondo comma dell'articolo 254 approvati dal Senato è stato soppresso.

Poichè nessuno ne propone il ripristino, passiamo alla votazione dell'articolo nel suo insieme.

Metto ai voti l'articolo 4 con le modificazioni accolte.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 259 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Se imputata è una donna incinta o che allatta la propria prole o persona che si trova in condizioni di salute particolarmente

2^a COMMISSIONE

65° RESOCONTO STEN. (6 agosto 1982)

gravi, e non vi ostano gli elementi previsti nel secondo comma dell'articolo 254, il giudice può disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecuzione del mandato di cattura e, quando questo è obbligatorio, ordina che l'imputato rimanga provvisoriamente in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza ».

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 259 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Contro il provvedimento previsto nel comma precedente può essere proposta richiesta di riesame e si applicano le disposizioni contenute negli articoli 263-bis, 263-ter e 263-quater ».

La Camera dei deputati ha modificato soltanto il primo comma del nuovo testo dell'articolo 259 del codice di procedura penale. Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 con la modificazione accolta.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 6.

L'articolo 263 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 263. - (*Impugnabilità delle ordinanze del giudice*). — Il pubblico ministero può richiedere l'emissione del mandato di cattura nei casi preveduti dalla legge nonchè, nei casi di cui al quarto comma dell'articolo 254, la revoca delle misure disposte dal giudice.

Se il giudice non accoglie la richiesta, se applica una delle misure previste dall'articolo 254, o se dispone la revoca del mandato di cattura, la relativa ordinanza può essere appellata dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale.

Sull'appello decide in ogni caso, in camera di consiglio, il giudice competente ai sensi dell'articolo 263-ter.

Contro le ordinanze emesse dal tribunale ai sensi del comma precedente possono proporre ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica, il procuratore generale, l'imputato e il suo difensore ».

È approvato.

Do lettura dell'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 7.

L'articolo 263-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 263-bis. - (*Riesame dei mandati e degli ordini di cattura o di arresto*). — Salvo che si tratti di mandato di cattura emesso a seguito di impugnazione del pubblico ministero oppure emesso dalla sezione istruttoria, l'imputato o il suo difensore possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, del mandato o dell'ordine di cattura o di arresto o del provvedimento di cui alla seconda parte del terzo comma dell'articolo 254 ovvero del decreto di revoca di una misura disposta in luogo della carcerazione preventiva, emessi nel corso dell'istruzione o dal giudice istruttore con l'ordinanza di rinvio a giudizio.

La richiesta deve essere proposta, con le forme previste dagli articoli 197 e 198, o dall'articolo 80 quando si tratti di imputato detenuto, entro cinque giorni dall'esecuzione del provvedimento o, se trattasi di imputato latitante, dalla data della notificazione effettuata ai sensi dell'articolo 173.

Avverso i mandati e gli ordini di cattura o di arresto ovvero avverso il decreto di revoca delle misure disposte in luogo della carcerazione preventiva, per i quali non è prevista richiesta di riesame, può essere proposto dall'imputato ricorso per cassazione per violazione di legge.

La richiesta di riesame e il ricorso per cassazione non sospendono l'esecuzione del provvedimento ».

Il periodo introduttivo e il secondo e il quarto comma del nuovo testo dell'articolo 263-*bis* del codice di procedura penale non sono stati modificati.

Metto ai voti il primo e il terzo comma del nuovo testo dell'articolo 263-*bis* nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Metto ai voti l'articolo 7 con le modificazioni accolte.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 8 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 8.

Dopo l'articolo 263-*bis* del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Art. 263-*ter.* - (*Provvedimenti del giudice competente per il riesame*). — Sulla richiesta di riesame prevista negli articoli precedenti decide il tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l'ufficio dell'autorità che ha emesso il provvedimento.

L'autorità che ha emesso il provvedimento, non appena le perviene la richiesta di riesame, la trasmette immediatamente o comunque non oltre ventiquattro ore, unitamente agli atti del procedimento o alla copia di essi, al tribunale competente.

Entro tre giorni dal ricevimento degli atti il tribunale, con ordinanza emanata in camera di consiglio, conferma il mandato o l'ordine di cattura o di arresto ovvero lo revoca, anche per motivi diversi da quelli eventualmente indicati nella richiesta, ordinando l'immediata liberazione dell'imputato.

Il termine indicato nel comma precedente può essere prorogato dal tribunale di altri tre giorni, con decreto motivato, se la proroga è necessaria per la complessità dei fatti oggetto dell'imputazione.

Il decreto di proroga emanato a norma del comma precedente deve essere comunicato al presidente della corte d'appello.

Se il tribunale non decide entro i termini sopra indicati il mandato o l'ordine di cattura o di arresto cessa di avere efficacia ».

Il quarto comma del testo dell'articolo 263-*ter* del codice di procedura penale approvato dal Senato è stato soppresso.

Poichè nessuno chiede il ripristino di tale comma, metto ai voti l'articolo 8 nel suo insieme, nel testo trasmesso.

È approvato.

L'articolo 9 non è stato modificato.

Do lettura dell'articolo 10 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 10.

Nel secondo comma dell'articolo 264 del codice di procedura penale le parole « sommaria enunciazione » sono sostituite dalle altre: « specifica enunciazione degli indizi di colpevolezza ai sensi dell'articolo 252 ».

È approvato.

Do lettura dell'articolo 11 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 11.

Nell'articolo 266 del codice di procedura penale è aggiunto in fine il seguente comma:

« Quando sia disposta la misura dell'arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza, gli ufficiali od agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica provvedono a darne immediata comunicazione all'ufficio di polizia giudiziaria indicato nel mandato stesso ».

È approvato.

L'articolo 12 non è stato modificato.

Do lettura dell'articolo 13, che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 13.

Il terzo e il quarto comma dell'articolo 272-*bis* del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

« Durante l'istruzione, sull'appello decide in ogni caso, in camera di consiglio, il tri-

2^a COMMISSIONE

65° RESOCONTO STEN. (6 agosto 1982)

bunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter.

Contro le ordinanze emesse dal tribunale ai sensi del comma precedente può essere proposto ricorso per cassazione ».

È approvato.

Do lettura dell'articolo 14, corrispondente all'articolo 13 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 14.

Al primo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale, dopo le parole « stato di custodia preventiva », sono inserite le altre: « anche se in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza ».

Dopo il secondo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale, sono aggiunti i seguenti:

« Il giudice può altresì sostituire lo stato di custodia preventiva con l'arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza.

Alla misura prevista nel comma precedente si applicano gli articoli 278, 279, 280, 281, 292, primo e secondo comma, 375, terzo comma, e 503, ultimo comma ».

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il secondo comma, fino al primo comma aggiuntivo dell'articolo 277 del codice di procedura penale compreso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il secondo comma aggiuntivo dell'articolo 277 non è stato modificato.

Metto ai voti l'articolo 14 con le modificazioni accolte.

È approvato.

L'articolo 15, corrispondente all'articolo 14 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato.

Do lettura dell'articolo 16, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 16.

L'articolo 281 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 281. - (*Facoltà di impugnazione delle ordinanze sulla libertà provvisoria*). — Il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le ordinanze che decidono sulla libertà provvisoria emesse dal pretore nell'istruzione o dal giudice istruttore.

Sull'appello decide in ogni caso, in camera di consiglio, il tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter.

Si applicano il quarto, il quinto e l'ultimo comma dell'articolo 272-bis ».

È approvato.

Do lettura dell'articolo 17, corrispondente all'articolo 15 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 17.

Dopo il secondo comma dell'articolo 502 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Le disposizioni previste dai commi precedenti si applicano anche se l'arrestato, dopo essere stato presentato all'udienza, è liberato ai sensi dell'articolo 263-ter ».

È approvato.

Gli articoli 18, 19, 20, 21 e 22, corrispondenti agli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati.

2^a COMMISSIONE

65° RESOCONTO STEN. (6 agosto 1982)

Do lettura dell'articolo 23, corrispondente all'articolo 21 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 23.

Dopo l'articolo 343 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Art. 343-bis. - (*Riesame del decreto di sequestro*). — Avverso il decreto di sequestro previsto dall'articolo 337 e avverso il decreto di convalida previsto dal secondo comma dell'articolo 224-bis, l'imputato, l'indiziato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre al giudice competente richiesta di riesame, anche nel merito.

Competente a decidere sulla richiesta di riesame è il tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l'ufficio dell'autorità giudiziaria che ha emesso il decreto o, qualora il sequestro sia stato operato dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa, il tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l'ufficio dell'autorità giudiziaria che ha convalidato il sequestro.

Il termine per la presentazione della richiesta di riesame è di dieci giorni a decorrere dalla data di esecuzione del decreto dell'autorità giudiziaria che ha disposto il sequestro o dalla data di notificazione della convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro.

Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 263-bis e dall'articolo 263-ter. La revoca del decreto di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati dal secondo comma dell'articolo 240 del codice penale.

Avverso l'ordinanza emessa dal tribunale possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge il procuratore della Repubblica, il procuratore generale, l'imputato, l'indiziato, od i loro difensori, nonchè la

persona alla quale le cose sono state sequestrate o che avrebbe diritto alla loro restituzione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza ».

La Camera dei deputati ha modificato soltanto il secondo comma dell'articolo aggiuntivo da inserire dopo l'articolo 343 del codice di procedura penale. Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 23 con la modificazione accolta.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 24, corrispondente all'articolo 22 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24.

Dopo l'articolo 392 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 392-bis. - (*Termini per l'attività del pubblico ministero*). — Entro un anno dalla data di iscrizione del procedimento nel registro generale degli affari penali, il pubblico ministero richiede al presidente del tribunale competente il decreto di citazione ovvero richiede al giudice istruttore il proscioglimento dell'imputato o l'archiviazione del procedimento o la prosecuzione dell'istruttoria con rito formale ».

È approvato.

Do lettura dell'articolo 25, corrispondente all'articolo 23 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 25.

I procedimenti di cui agli articoli 263-*bis* e 263-*ter* del codice di procedura penale sono attribuiti ad una o più sezioni penali del tribunale, la cui composizione è indicata nelle tabelle formate ogni anno dal Consiglio superiore della magistratura, con predeterminazione dei magistrati titolari e supplenti. Ove l'organico lo consenta, la composizione è totalmente variata dal Consiglio superiore della magistratura ogni anno, all'atto della formazione delle tabelle.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 26, che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 26.

Per i provvedimenti emessi dalle autorità giudiziarie il cui ufficio ha sede nella provincia di Caserta, la competenza prevista dagli articoli 263 e 343-*bis* del codice di procedura penale appartiene al tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 27, corrispondente all'articolo 24 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 27.

I presidenti dei tribunali ai quali sono attribuiti i procedimenti di cui all'articolo 263, secondo comma, 263-*bis* e 263-*ter* del codice di procedura penale devono trasmettere all'Istituto centrale di statistica, ai fini della pubblicazione annuale, complete informazioni statistiche relative all'applicazione delle procedure di riesame previste dalla presente legge.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 28, corrispondente all'articolo 25 del testo approvato dal Sena-

to, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 28.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 48 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, sono sostituiti dai seguenti:

« La restituzione delle cose sequestrate è ordinata dal giudice d'ufficio o su richiesta dell'interessato con istanza esente da bollo. Essa è altresì disposta con l'ordinanza di revoca del decreto di sequestro emanata ai sensi dell'articolo 343-*bis* del codice di procedura penale.

L'interessato o il suo mandatario, che riceve le cose restituite, ne rilascia ricevuta scrivendo il proprio nome e cognome nella relativa colonna del registro.

La restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che l'imputato sia stato prosciolto o che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall'imputato o dal responsabile civile o che il decreto di sequestro sia stato revocato ai sensi dell'articolo 343-*bis* del codice di procedura penale ».

La Camera dei deputati ha modificato soltanto il periodo introduttivo dell'articolo. Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 28 con la modificazione accolta.

È approvato.

L'articolo 29, corrispondente all'articolo 26 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato.

Do lettura dell'articolo 30, corrispondente all'articolo 27 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 30.

Il secondo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, è sostituito dal seguente:

« La libertà provvisoria non può essere altresì concessa per i delitti preveduti dall'articolo 416 del codice penale e per quelli indicati dall'articolo 165-ter del codice di procedura penale, se per i delitti previsti da tali articoli è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura ».

Metto ai voti il periodo introduttivo nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il comma sostitutivo del secondo comma dell'articolo 8 del decreto-legge n. 625 non è stato modificato.

Il secondo comma del testo approvato dal Senato è stato soppresso.

Poichè nessuno chiede il ripristino di tale comma, metto ai voti l'articolo 30 con le modificazioni accolte.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 31, corrispondente all'articolo 28 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 31.

La misura prevista nel primo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale non può essere disposta a favore di chi sia imputato di taluno dei reati per i quali l'articolo 1, primo e secondo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, o l'articolo 8, primo e secondo comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980,

n. 15, non consentono la concessione della libertà provvisoria, semprechè per il reato sia obbligatoria l'emissione del mandato di cattura.

È approvato.

L'articolo 32, corrispondente all'articolo 29 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato.

Do lettura dell'articolo 33, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 33.

In ordine alle impugnazioni già proposte alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme attualmente vigenti. Tuttavia per i ricorsi avverso ordini o mandati di cattura o di arresto ovvero contro decreti di convalida di arresto, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la corte di cassazione decide anche nel merito, nei casi in cui dalla legge stessa sia consentito il riesame del provvedimento e l'imputato ne faccia richiesta con dichiarazione presentata alla cancelleria della corte entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano il secondo ed il terzo comma dell'articolo 198 del codice di procedura penale.

È approvato.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con le modifiche approvate.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,40.